Venerdi' 13/09/2024

Bollatura e numerazione dei libri contabili obbligatori

A cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

Lâ€™articolo 2215, comma 1, del codice civile prevede che, prima di essere utilizzati, i libri contabili tenuti in forma cartacea devono essere:
- numerati progressivamenteÂ in ogni pagina;
- bollati in ogni foglio dallâ€™ufficio del Registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali.

Fanno eccezione allâ€™obbligo di bollatura e vidimazione, il libro giornale e il libro degli inventari i quali devono comunque essere numerati progressivamente in ogni pagina (articolo Â 2215 comma 2 c.c.).
Lâ€™imposta di bollo Ã¨ dovuta per la tenuta:
- del libro giornale e del libro degli inventari ex articolo 2214 comma 1 c.c.19;
- dei libriÂ sociali obbligatori ex articolo 2421 comma 1 c.c.20;
- di eventuali altri libri o registri prescritti da leggi speciali.

Non sono soggetti a bollatura i libri contabili e i registri prescritti dalle norme tributarie come, ad esempio, i registri IVA e il registro dei beni ammortizzabili.
Laddove dovuta, lâ€™imposta di bollo Ã¨ determinata:
- ogni 100 pagine o frazione di esse;
- nella misura di:
- 16,00 euro per le societÃ di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa;
- 32,00 euro per tutti gli altri soggetti.

Attenzione: poichÃ© lâ€™imposta di bollo va assolta prima che il libro sia posto in uso, la data di emissione stampata sui contrassegni dovrÃ essere antecedente al termine previsto per la stampa su carta.